

COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE

N. 28

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria in Prima Convocazione
- Seduta Pubblica -

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE I.M.U. RELATIVE ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012.

Addì **VENTUNO MAGGIO DUEMILADODICI**, alle ore **20:30** Solita sala delle Adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente disposizione di legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Risultano presenti:

1) STEFANINI GIANLUCA	Presente
2) LENZI STEFANO	Presente
3) ARMOCIDA PIERO ALBERTO	Presente
4) SANTI ANGELO	Presente
5) RUGGERI PATRIZIA	Presente
6) STEFANINI MASSIMO	Presente
7) GALLI VITTORIO	Presente
8) NANNONI MASSIMO	Presente
9) GIORGETTI STEFANIA	Presente
10) NERI ANDREA	Presente
11) LIPPI ALICE	Presente
12) VENTURI FAUSTO	Presente
13) TEGLIA ANNA	Presente
14) GABRIELLI FIORENZO	Presente
15) TEGLIA DANIELE	Presente
16) GURRIERI GIACOMO	Presente
17) SERRA MASSIMO	Presente

Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE, **BARBI PAOLO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **STEFANINI GIANLUCA - SINDACO**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina scrutatori i Consiglieri: **NERI ANDREA, VENTURI FAUSTO, GABRIELLI FIORENZO**

OGGETTO: Determinazione delle aliquote I.M.U. relative all'esercizio finanziario 2012.

Il Sindaco motiva la scelta delle aliquote relative all'Imposta IMU, sottolinea che tale scelta è stata operata sulla base delle stime che gli Uffici Comunali hanno reso disponibili in quanto quelle fornite dal Ministero delle Finanze risultano sovrastimate ed in questa fase di previsione di bilancio è per noi più corretto usare un criterio di prudenza sulla veridicità delle entrate al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio.

Ribadisce che il quadro applicativo rimane non privo di incertezze sia per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta sia per quanto riguarda l'aspetto dei trasferimenti finanziari fra Stato ed Enti locali.

Ritiene che si sia operato, nel quadro di una stagione particolarmente delicata per la finanza pubblica, una manovra tributaria equa in quanto l'aumento dell'aliquota relativa all'Addizionale Comunale IRPEF è compensata dal mantenimento per la prima casa dell'aliquota IMU di base (4 per mille) che consente di limitare l'impatto di questo nuovo tributo, contenendolo. I possessori della prima casa, aggiunge il Sindaco, verseranno a titolo di I.M.U. una quota più bassa rispetto a quella che versavano a titolo di I.C.I. prima dell'esenzione, molti cittadini non verseranno nulla in forza della detrazione di €. 200,00 prevista per i possessori della prima casa.

Il capogruppo di minoranza Lista civica per il Tuo Comune, Teglia Anna, evidenzia il problema dei fabbricati ex agricoli che non sono accatastati come D/10 "Edifici strumentali attività agricola" quali vecchie stalle, pollai, ecc. che stante la legislazione attuale sono edifici sottoposti al tributo dell'IMU e sottolinea il rischio che i proprietari possano pagare per questi edifici di scarso valore di mercato anche cifre importanti a titolo di IMU.

Il Consigliere Gabrielli chiede che sia posta particolare attenzione ai casi dell'applicazione della doppia detrazione da parte dei coniugi ed alle residenze fittizie.

Chiede che l'abitazione degli anziani ricoverati in case di riposo possa essere considerata al fine dell'applicazione del tributo IMU come abitazione principale.

Afferma, inoltre, che la deliberazione che si approva in questo Consiglio non era necessaria, infatti il Consiglio Comunale avrebbe potuto approvarla entro il termine del 30 settembre.

Il Sindaco replica che saranno effettuate opportune verifiche al fine di prevenire ed eventualmente sanzionare abusi e che approvare la delibera questa sera consente di fare chiarezza per agevolare il cittadino-contribuente.

Assicura, inoltre, che agli anziani ricoverati in case di riposo sarà applicata, nelle abitazioni di proprietà, l'aliquota prevista per la prima casa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- il decreto del Ministero dell'interno del 21 dicembre 2011 (G.U. n. 304 in data 31 dicembre 2011), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
- l'articolo 29, comma 16-quater, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, (GU n. 48 del 27.02.2012 - Suppl. Ordinario n.36) con il quale detto termine è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2012;

VISTO il D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale” – che ha istituito, con decorrenza 1 gennaio 2014, l'Imposta Municipale Unica, basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a disciplinarne gli aspetti essenziali e rimandando, per il resto, alle modalità di applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

RICHIAMATI:

- il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214 recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.» che ha anticipato l'istituzione dell'IMU, in via sperimentale, a decorrere dal 2012;
- il Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16 sulle semplificazioni fiscali, convertito dalla legge 26 aprile 2012 n. 44 avente ad oggetto “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”;

VISTO in particolare l'art. 13 della Legge sopracitata che testualmente recita:

- 1. L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.*
- 2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.”;*

CONSIDERATO che per effetto della norma suddetta l'imposta comunale immobili ICI di cui al titolo I, capo I, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 già dal 2012 è stata sostituita con l'I.M.U. di cui all'art. 13 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 di conversione del D.L. n. 201 del 6.12.2011;

CONSIDERATO, altresì, che la competenza all'istituzione di nuovi tributi è del Consiglio Comunale che approva con propria deliberazione da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in aumento o in diminuzione, l'aliquota base prevista per le diverse tipologie, entro i limiti previsti dalla stessa L. n. 214 del 22 dicembre 2011;

CONSIDERATO che le aliquote base previste dalla L. n. 214/2011 sono le seguenti:

- 0,76% - aliquota base dell'imposta
- 0,4 % - aliquota ridotta per gli immobili adibiti ad abitazione principale e le relative pertinenze
- 0,2% - aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

DATO ATTO CHE il decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 sulle semplificazioni fiscali (convertito dalla legge 26 aprile 2012 n. 44) ha modificato l'art. 13 della L. 214/2011 esentando dal pagamento dell'IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale, ubicati nei Comuni classificati come montani o parzialmente montani;

DATO ATTO che l' art. 13 consente ai Comuni di:

- aumentare o diminuire fino ad un massimo 0,3 punti percentuali l'aliquota di base dell'imposta;
- aumentare o diminuire fino ad un massimo di 0,2 punti percentuali l'aliquota ridotta per le abitazioni principali;
- ridurre fino allo 0,1% l'aliquota ridotta prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- ridurre fino allo 0,4% l'aliquota per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

RICHIAMATO l'articolo 13 comma 10 della Legge n. 214 del 2011 *“Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica”* . Inoltre per gli anni 2012 e 2012 è prevista anche un'ulteriore detrazione, pari a € 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto delle detrazioni di base non può superare l'importo massimo di € 400,00;

RILEVATO che, in riferimento alle norme sopraccitate:

- a) il gettito dell'imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti imponibili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale ad aliquote di base è riservato per il 50% allo Stato;
- b) tutte le variazioni di aliquote e/o di detrazioni d'imposta eventualmente stabilite dal Comune **NON SI APPLICANO** alla quota di imposta riservata allo Stato, rimanendo dunque ad esclusivo carico del comune stesso;
- c) le risorse trasferite dallo Stato ai comuni tramite il Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero, per le regioni a statuto speciale, tramite i trasferimenti, variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base dell'imposta municipale propria, con una riduzione complessiva a livello nazionale di 1,627 miliardi per il 2012, 1,762 miliardi per il 2013 e 2,162 miliardi per il 2014;

VALUTATA la complessità della disciplina dell'applicazione dell'imposta e la difficoltà di formulare previsioni attendibili sull'effettivo gettito dell'IMU;

ATTESO che il clima di estrema incertezza che circonda gli effetti finanziari dell'IMU e i rischi che l'introduzione di questo nuovo tributo comporti una riduzione di risorse a favore dei comuni, a fronte di un aumento della pressione fiscale a carico dei contribuenti rendono alquanto difficoltoso ed estremamente azzardato ipotizzare una riduzione delle aliquote di base previste per legge;

CONSIDERATO CHE dalle stime di gettito ad aliquote base elaborate dall'Ufficio Tributi emerge un gettito di competenza del Comune più basso rispetto alle stime elaborate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e pertanto il taglio dei trasferimenti ex art. 28 c. 7 e 9 del DL. n. 201/2011 risulterebbe maggiore;

CONSIDERATO inoltre che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad € 454.500,00;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 14.05.2012 con la quale viene proposta per l'anno 2012 la determinazione delle seguenti aliquote IMU:

- 1,00% aliquota ordinaria per gli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze comprese le aree edificabili;
- 0,4% aliquota ridotta per l'abitazione principale e le relative pertinenze - come definiti dall'art. 13 comma 2 della L. 214 del 2011;
- mantenimento delle detrazioni come previste dall'art. 13 comma 10 della legge 214 del 2011 per gli immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze;

PRECISATO, inoltre, che per effetto dell'art. 4, comma 5, della Legge 26 aprile 2012 n. 44 sulle semplificazioni fiscali di conversione del Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16, l'art 13 c. 12 del D.L. 16/2012 viene così modificato: *“12-bis. Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste dal presente articolo; la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa imposta può essere versata in due rate di cui la prima, entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per il medesimo anno, i comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it. L'accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi*

dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali del 1° marzo 2012. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.”

DATO ATTO che successivamente sarà competenza del Consiglio Comunale approvare il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica – I.M.U. ;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie approvato con deliberazione CC. n.39 del 13.04.2007;

ACQUISITI i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000, così come riportati nell'allegato sub A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESENTI N° 17 ASTENUTI Nessuno,

VOTAZIONE PALESE: VOTANTI N° 17, FAVOREVOLI N° 16, CONTRARI N° 1 (Gurrieri Giacomo), espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. **DI PRENDERE ATTO** degli obblighi previsti dall'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.» il quale prevede che l'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 istituendo ed inserendo nel Bilancio di previsione 2012 e relativo pluriennale 'Imposta Municipale Unica';
2. **DI APPROVARE** con riferimento all'esercizio finanziario 2012, la determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Unica, nelle misure sopraindicate e precisamente:
 - 1,00% aliquota ordinaria per gli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze comprese le aree edificabili;
 - 0,4% aliquota ridotta per l'abitazione principale e le relative pertinenze - come definiti dall'art. 13 comma 2 della L. 214 del 2011;
 - mantenimento delle detrazioni come previste dall'art. 13 comma 10 della legge 214 del 2011 per gli immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze;
3. **DI DARE ATTO** che:
 - tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2012 ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006
 - potranno essere suscettibili di modifiche così come previsto;

- i relativi versamenti dovranno essere eseguiti secondo le modalità stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate;
4. **DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio Finanziario l'adozione di tutti i provvedimenti inerenti l'invio al Ministero dell'Economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, della seguente deliberazione di determinazione dell'aliquota IMU;
 5. **DI DISPORRE** inoltre che l'Ufficio Tributi del Comune di San Benedetto Val di Sambro adotti le idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle aliquote deliberate;
 6. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento, con successiva, separata e seguente votazione:
PRESENTI NR. 17, FAVOREVOLI NR. 16, CONTRARI NR. 1 (Gurrieri Giacomo),
ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000, **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Stefanini Gianluca

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Barbi Paolo

Il sottoscritto RESPONSABILE DI AREA, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata dal **29/05/2012** al **13/06/2012** per 15 gg. consecutivi nel sito istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, 69).

IL RESPONSABILE DI AREA
F.to dr. Barbi Paolo

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- perché dichiarata immediatamente eseguibile
- essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

Lì **21/05/2012**

IL RESPONSABILE DI AREA
F.to dr. Barbi Paolo

Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme al suo originale per quanto riguarda il contenuto del provvedimento e per quanto riguarda tutte le attestazioni ad esso riferite.

San Benedetto Val di Sambro, 29/05/2012

L'INCARICATO
